

LOTTO 2

**CAPITOLATO SPECIALE
CONDIZIONI SPECIALI
PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA**

**CONTRO I RISCHI DI FURTO E RAPINA
DI BENI MOBILI E DENARO**

**DEL
COMUNE DI TORINO**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI TORINO
Piazza Palazzo di Città, 1
C.F. 00514490010

e

Società
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

POLIZZA N. 45/ 67718201

Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 30 giugno 2012
Alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno determinato a termini di polizza.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SCOPERTO

La quota percentuale del danno determinato a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

VALORI

Denaro, titoli di credito e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, oggetti preziosi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, si conviene che l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del Premio per l'intera annualità).

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2012.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro novanta giorni dalla data di effetto del contratto, il Premio riferito al primo periodo assicurativo (dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012);
 - entro novanta giorni da ciascuna successiva data di scadenza - ricorrente il 31 dicembre per ogni annualità - il Premio riferito al periodo assicurativo in corso;
 - entro novanta giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.
- Trascorsi i termini sopra indicati, l'Assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 3 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 3851058996.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all'Ente e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano aggravamenti del Rischio, il Rischio viene immediatamente assunto dalla Società, senza che si renda necessaria una preventiva notifica scritta alla Società delle variazioni intervenute.

In deroga all'art. 1898 del Codice Civile, la Società rinuncia alla facoltà di recesso nel caso di aggravamento del Rischio di cui al comma precedente.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà entro sessanta giorni dalla comunicazione della diminuzione di Rischio la relativa quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centottanta giorni previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 DURATA E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30 giugno 2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017, senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova Assicurazione e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni.

Il contratto potrà tuttavia essere rescisso al termine di ogni annualità a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi tra le parti con un preavviso di centoottanta giorni.

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 11 RINVIO ALLA NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla Polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di Sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'Indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (Polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in Polizza.

Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.

Art. 14 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di Assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% (otto per cento) del Premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - i. rottura, scasso;
 - ii. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) i).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 16 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - i. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - ii. da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - iii. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - iv. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 17 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 18 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società e il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i dieci giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno;
- g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 19 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente, o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 21 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate;

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 20, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 23 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 24 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7.

Art. 25 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 26 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota

proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'indennizzo, la Società provvede al pagamento dello stesso entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 16, lettere c) e d).

Art. 28 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 29 DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Presso la Divisione Servizi Sociali - Settore rapporti con le Circoscrizioni - Ufficio Tutele - del Comune di Torino, si assicurano contro il Furto e la Rapina, a Primo Rischio Assoluto:

- Valori custoditi esclusivamente in armadi corazzati	
limite per sinistro e per anno	€ 100.000,00
Premio Lordo	€ 2.500,00
Tasso Lordo 25,00 per mille	

con i seguenti sottolimiti:

- Presso la sede principale della Divisione Servizi Sociali, Ufficio Tutele del Comune di Torino, in via Giulio, 22 € 100.000,00
- Presso ciascuna delle dieci Circoscrizioni di Torino € 10.000,00

- Numero 24 Portavalori	
limite per sinistro e per anno	€ 20.000,00
Premio Lordo	€ 450,00
Tasso Lordo 45,00 per mille	

Totale Premio Lordo € **3.400,00**

Scoperti

Per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a quanto di seguito precisato:

- Partita 1 Valori: scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro, elevato al 20% con il minimo di € 500,00 in caso di mezzi di chiusura non conformi.
- Partita 2 Portavalori: scoperto 10% con il minimo di € 750,00 per sinistro.

ESTENSIONI DI GARANZIA

A - ONORARIO PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito,

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% (dueper cento) dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila).

B - PORTAVALORI

Relativamente ai valori (denaro, carte valori, titoli di credito in genere) l'assicurazione è prestata contro:

- a) il furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

Detti reati devono essere commessi sui dipendenti del Contraente appartenenti alle sedi indicate in polizza, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi. L'assicurazione si intende prestata per le sedi indicate e fino a concorrenza delle somme precisate per ciascuna di esse.

Per "dipendenti" si intendono i commessi, gli impiegati e i dirigenti. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina e autista, gli appartenenti agli istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti". Per "sedi" si intendono le sedi propriamente dette, le succursali, le filiali, le agenzie e qualsiasi altra dipendenza del Contraente,

Agli effetti dell'assicurazione, la sede cui appartiene un determinato dipendente è quella presso cui il dipendente stesso, al momento del sinistro, prestava servizio anche se soltanto in via temporanea.

Ai fini della presente estensione di garanzia:

- a) l'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 05,00 e le ore 21,00;
- b) l'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori e accompagnatori) che:
 - i. non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
 - ii. non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori, prestata come estensione di altra garanzia, con il massimo di € 2.000,00 (duemila);
- c) qualora si trovino insieme due o più dipendenti appartenenti a sedi diverse, indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola delle sedi di appartenenza;
- d) per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente;
- e) l'assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto, ossia senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- f) i tassi di premio della presente assicurazione sono stati convenuti in base alla dichiarazione del Contraente che il numero complessivo dei dipendenti (adibiti o non al trasporto dei valori) appartenenti a ciascuna sede non supera il numero indicato in polizza.

Il Contraente si obbliga, qualora questo numero venga aumentato, a darne comunicazione alla Società e a pagare l'aumento di premio conseguente. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto entrambi detti obblighi, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

- g) in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 750,00;

che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'articolo 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato

C - RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata e avvenuta nei locali indicati in polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

D - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", ossia senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata a condizione che le cose assicurate siano riposte all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento;
- b) tetto (qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a quattro metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso;
- c) aperture verso l'esterno (situate in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno dei fabbricati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti le protezioni di cui ai punti tutti sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta però espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di chiusura di aperture protette in modo difforme in modo peggiorativo da quanto indicato al punto c), la Società corrisponderà all'Assicurato l'ottanta per cento dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente venti per cento, con il minimo di € 500,00 (cinquecento), a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Detto scoperto non verrà tuttavia applicato qualora la difformità riguardi mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati da ladri per introdursi nei locali.

F - CHIUSURA ISTRUTTORIA

Si conviene che la Società, in caso di Sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria. In tale caso, la Società si riserva di chiedere al Contraente fideiussione bancaria o assicurativa con cui s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva

risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'Indennizzo ai sensi delle Condizioni di Polizza.

G - STATISTICHE SINISTRI


La Società è tenuta a fornire al Contraente indicato in Polizza le statistiche sinistri riservati e liquidati (con indicazione analitica dei relativi importi), nonché senza seguito, con frequenza almeno semestrale a partire dalla data di decorrenza della Polizza.

TOTALE PREMIO ANNUO			
Premio netto	Accessori	Tasse	Premio lordo
2.418,43	362,76	618,81	3.400,00

Prima rata di premio dal 30/06/2012 al 31/12/2012			
Premio netto	Accessori	Tasse	Premio lordo
1.209,21	181,38	309,41	1.700,00

LUOGO E DATA

Torino, 28/06/2012

IL CONTRAENTE
Dr. Antonio *[Signature]*


LA SOCIETÀ
Unipol Assicurazioni
Un/Procuratore
[Signature]